Rep. n. 4317 Prot. n. 56123

Data 1° dicembre 2014

Titolo I Classe 3

UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 " Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore";
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Università - del 5 marzo 2008 (Dirigenza delle Università) e, in particolare, l'art. 26, in materia di svolgimento dell'attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Università - del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l'art. 71, in materia di svolgimento dell'attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;
VISTO il "Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano" emanato con D.D. Rep. N. 1940 Prot. n. 19424 in data 15/07/2010;
VISTO l'art.9 della L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" tra l'altro impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'adeguamento dei Regolamenti "da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ...."
VISTO il Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
ACQUISITA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014 di approvazione del Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano;
RITENUTO l'obbligo di provvedere all'emanazione del nuovo Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dal suindicato art.9 della L. 11 agosto 2014, n. 114;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il nuovo "Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano".
Con l'entrata in vigore del "Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano", è abrogato quello emanato con D.D. Rep. N. 1940 Prot. n. 19424 in data 15/07/2010.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL POLITECNICO DI MILANO

Art. 1
Competenza defensionale dell'Avvocatura di Ateneo

La rappresentanza e difesa diretta del Politecnico compete all'Avvocatura di Ateneo limitatamente alle materie non comprese, ex lege, nella competenza defensionale generale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2
Procedura per la difesa in giudizio del Politecnico quale convenuto

A seguito di atto introduttivo del giudizio, l'Avvocatura di Ateneo provvederà a richiedere alle strutture interessate una relazione illustrativa dei fatti posti a base degli atti impugnati e delle ragioni giuridiche che hanno condotto alla loro emanazione; tale relazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.241/90, dovrà essere predisposta dal Responsabile del Procedimento interessato.
L'Avvocatura di Ateneo, alla luce di tale relazione illustrativa, provvederà alla relativa attività defensionale nonché alla comunicazione dell'esito del giudizio.

Art. 3
Procedura per la difesa in giudizio del Politecnico quale attore

Ciascuna struttura del Politecnico che intenda instaurare un contenzioso, anche per i successivi gradi del giudizio , dovrà trasmettere, previo incontro consulenziale con l'Avvocatura di Ateneo, la relativa richiesta unitamente alla relazione illustrativa dei fatti posti a base degli atti da tutelare in giudizio e delle ragioni giuridiche che hanno condotto alla loro emanazione.
L'Avvocatura di Ateneo, alla luce di tale relazione illustrativa, provvederà alla relativa attività defensionale nonché alla comunicazione dell'esito del giudizio.

Art. 4
Spese legali liquidate dal giudice in caso di sentenze favorevoli all'Ateneo

Il Politecnico di Milano, in ossequio a quanto statuito dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi, riconosce agli Avvocati interni dell'Amministrazione, in servizio presso l'Avvocatura di Ateneo, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati e muniti di apposito provvedimento conferente formale incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, il 60% delle spese legali recuperate nel caso di sentenze favorevoli all'Ateneo con recupero delle spese legali a carico della controparte. Il netto delle spese è riferibile a tutte quelle previste dalle Tariffe professionali e precisamente alle spese documentate, imponibili ed esenti a fini dell'IVA e alle spese Generali rimborsabili forfettariamente in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente.

Art. 5
Compensi professionali nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese o a seguito di raggiunte transazioni giudiziali e stragiudiziali

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi, agli Avvocati di cui all'art. 4 sono erogati il 60% dei relativi compensi professionali, calcolati sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, anche in tutti i casi di pronunciata compensazione delle spese ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ateneo.
Ove i compensi professionali siano posti a carico e corrisposti dalla controparte nell'ambito di vertenza stragiudiziale gli stessi saranno liquidati interamente agli avvocati .
Il netto delle spese è riferibile a tutte quelle previste dalle Tariffe professionali e precisamente alle spese documentate, imponibili ed esenti a fini dell'IVA e alle spese Generali rimborsabili forfettariamente in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente.
I compensi professionali comunque corrisposti dalla controparte non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'Ateneo.

Art. 6
Limite dei compensi professionali

I compensi percepiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento non possono superare il 100% della retribuzione

Art. 7
Contributi del datore di lavoro posti a carico dell'Avvocato dipendente

Ai sensi del comma 208 della legge n. 266/05 (compensi dovuti al personale interno della P.A.) le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti a detto avvocato interno, sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Art. 8
Modalità di liquidazione dei compensi professionali

Per i compensi a carico di controparte l'Amministrazione incamera le somme corrisposte da controparte su apposito conto Entrate.
Per i compensi posti a carico dell'Ateneo nelle cause in cui venga disposta dal Giudice la compensazione delle spese, l'Amministrazione provvederà ad idoneo stanziamento in apposito capitolo di bilancio.
L'Amministrazione eroga i relativi compensi agli avvocati sulla base di notula, riportante gli estremi della fattispecie, sottoscritta dagli interessati sotto la personale responsabilità; tali notule saranno redatte previa suddivisione, in parti uguali, dell'importo complessivo dei compensi tra tutti gli Avvocati di cui all'art.4 .
Gli Avvocati nella redazione del documento di liquidazione delle spese dovranno, all'atto dell'inserimento di talune voci di diritti ed onorari, tenere conto che l'affidamento dell'incarico a funzionari interni abilitati all'esercizio della professione forense è finalizzato, tra l'altro, ad un risparmio di spesa dell'Ateneo e che l'attività è comunque resa nell'ambito della struttura organizzativa interna dell'Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dai Contratti Collettivi nei confronti degli Avvocati destinatari dei compensi, in sede di valutazione annuale, verrà considerata l'esclusione parziale o totale, dalla erogazione della retribuzione di risultato, della quota corrispondente dei compensi.

Art. 9
Ritenute di legge

Le somme corrisposte agli Avvocati verranno assoggettate alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle controversie le cui pronunce giudiziali o accordi stragiudiziali siano successive alla data di emanazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Graziano Dragoni)